

Il giorno **due** del mese di **novembre** dell'anno **2017**, alle ore 19,10 in **prima convocazione**, presso la sede comunale, in una sala aperta al pubblico, si è riunita la III<sup>^</sup> Commissione Consiliare permanente, convocata con nota prot. n.17431 del 25/10/2017.

Sono presenti i Consiglieri: Saquella Antonio, Michele Cataldi e Mazzotta Tonia.

Constata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Regolamento delle Commissioni Consiliare permanenti, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal dipendente comunale Pennetta Vincenzo, incaricato dal Segretario Generale che procede alla redazione del verbale della riunione.

Si riprende la lettura della bozza del Regolamento comunale per la concessione di contributi economici a singoli cittadini e nuclei familiari.

Il Presidente legge l'art. 8 denominato "Procedura per la richiesta, valutazione ed eventuale concessione del contributo economico".

Nel predetto articolo è indicata la procedura per richiedere l'attribuzione di un contributo economico da parte del cittadino interessato.

Egli potrà farlo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dagli uffici dei Servizi Sociali, allegando la certificazione ISEE. La predetta istanza può essere regolarizzata entro 15 giorni dalla comunicazione di irricevibilità. Il tempo di regolarizzazione è di 45 giorni in caso di provvedimenti restrittivi della libertà personale; per particolari necessità di salvaguardia dei nuclei con presenza di minori o in caso di patologie gravemente invalidanti del potenziale beneficiario di contributo economico. Colui che presenta l'istanza deve farlo all'Assistente Sociale che la trasmette al Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'Ambito di zona per il colloquio e la valutazione del caso. L'Assistente Sociale nel corso del colloquio preliminare o successivo all'istanza, informa il richiedente circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.

Interviene la Consigliera Mazzotta, la quale fa presente che nella citata bozza si rileva un accentramento di potere da parte della figura dell'Assistente Sociale e pertanto chiede agli altri componenti che sia effettuato un approfondito confronto anche con altri regolamenti comunali prima di esprimere una valutazione definitiva sul presente argomento.

Viene ultimata la lettura dell'art. 8 che come già accennato specifica tutti i dettagli relativi alla richiesta e all'eventuale concessione del contributo economico.


Si da lettura dell'art. 9 denominato "Richiesta di riesame e ricorsi".

L'art. 9 disciplina le modalità di ricorso ad un eventuale diniego di richiesta di contributo. Il richiedente potrà appurare i motivi del diniego facendone richiesta entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del rigetto dell'istanza. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di disporre ulteriori accertamenti ed è tenuto a dare notizie all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.


Alle ore 20.10 la commissione chiude i lavori.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in duplice originale, di cui un esemplare viene consegnato al Presidente della III<sup>^</sup> Commissione Consiliare permanente e l'altro ritirato dal Segretario verbalizzante per la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune e la successiva conservazione in atti dell'ufficio preposto.

I CONSIGLIERI COMUNALI



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE

